

STUDIO ELENA LORIGIOLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

Circolare per il cliente 20 febbraio 2014

IN BREVE

- Certificazioni da rilasciare entro il 28 febbraio 2014
- Modello 730/2014 anche senza sostituto d'imposta
- Invio telematico all'AE delle cause giustificative della non congruità agli studi di settore relativi al 2012
- La voluntary disclosure
- Opzione IRAP per ditte individuali e società di persone: entro il 3 marzo l'invio della comunicazione
- La pertinenza comprata dopo la casa non fruisce dell'aliquota IVA ridotta (10%)
- La Repubblica di San Marino fuori dalla "Black list" fiscale
- Istituito il codice tributo per la compensazione di crediti verso le PA
- La contribuzione INPS 2014 per artigiani, commercianti e gestione separata
- Dietro front sul divieto del contante per il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative

APPROFONDIMENTI

- La certificazione delle ritenute operate nel 2013
- Le principali novità del modello 730/2014

STUDIO ELENA LORIGIOLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

IN BREVE

IRPEF

Certificazioni da rilasciare entro il 28 febbraio 2014

Entro il prossimo 28 febbraio 2014 i sostituti d'imposta devono consegnare direttamente, o tramite servizio postale, a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi/progetto, lavoratori autonomi, le certificazioni dei compensi erogati e delle ritenute versate relative all'anno 2013.

(Vedi l'Approfondimento)

DICHIARAZIONI

Modello 730/2014 anche senza sostituto d'imposta

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2014

Segnaliamo che quest'anno potranno presentare il modello 730 anche i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione o redditi assimilati, ma che non abbiano un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio (è il caso dei lavoratori rimasti disoccupati). Il modello va presentato tramite Caf-dipendenti o professionisti abilitati per la trasmissione del 730 all'Agenzia, la quale provvederà direttamente a rimborsare eventuali crediti.

(Vedi l'Approfondimento)

ACCERTAMENTO

Invio telematico all'AE delle cause giustificative della non congruità agli studi di settore relativi al 2012

Fino al prossimo 28 febbraio 2014 è possibile comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli Studi di settore per il periodo d'imposta 2012, ovvero per la medesima annualità, afferenti l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

La segnalazione può essere effettuata e trasmessa telematicamente tramite un apposito software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione non è obbligatoria ed ha una funzione assimilabile all'utilizzo del campo "annotazioni" del modello degli studi di settore.

La voluntary disclosure

D.L. 28 gennaio 2014, n. 4

STUDIO ELENA LORIGIOLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

Il D.L. n. 4/2014 disciplina la *voluntary disclosure*, ovvero la regolarizzazione di capitali non dichiarati detenuti all'estero, attraverso una denuncia (*disclosure*) spontanea (*voluntary*) del contribuente.

La procedura è **riservata ai contribuenti che non abbiano già in corso attività ispettive** sugli investimenti esteri.

Chi si avvarrà della *voluntary disclosure* beneficerà di sconti penali: sarà esclusa la punibilità per infedele e omessa dichiarazione e le pene previste in caso di frode fiscale saranno ridotte alla metà.

Per aderire alla *voluntary disclosure* il contribuente dovrà, **entro il 30 settembre 2015**:

- indicare spontaneamente all'Amministrazione Finanziaria (tramite apposito modello ancora da emanare) tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero;
- produrre la documentazione necessaria comprovante l'esistenza di redditi che hanno dato luogo agli investimenti esteri;
- versare, in un'unica soluzione, tutte le imposte dovute.

IRAP

Opzione IRAP per ditte individuali e società di persone: entro il 3 marzo l'invio della comunicazione

Imprese individuali e società di persone che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 e che operano in regime di contabilità ordinaria hanno tempo fino al 3 marzo 2014 (il 1° cade di sabato) per esercitare l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap secondo le stesse regole dei soggetti IRES, per il triennio 2014-2016.

La trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate può avvenire direttamente o tramite intermediari abilitati, per via telematica.

IVA

La pertinenza comprata dopo la casa non fruisce dell'aliquota IVA ridotta (10%)

Cassazione, Ordinanza 28 gennaio 2014, n. 1735

La Cassazione ha sentenziato che la cessione di pertinenze (box-autorimesse, nel caso specifico), con atto separato, da parte della società costruttrice a soggetti già proprietari degli appartamenti, sconta l'IVA con aliquota ordinaria, salvo che la società dimostri di aver costruito gli immobili, sin dall'inizio, con le autorimesse, oppure che i box rientravano in uno specifico programma con il Comune per la loro fabbricazione.

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% adottata per la cessione separata dei box-autorimesse rispetto alle unità principali non di lusso e diverse dalla prima casa.

STUDIO ELENA LORIGIOLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

La Repubblica di San Marino fuori dalla "Black list" fiscale

MEF, Comunicato stampa 12 febbraio 2014, n. 39

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che la Repubblica di San Marino è stata espunta dalla "black list" fiscale.

La decisione è conseguenza della ratifica, avvenuta il 3 ottobre scorso, della "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali" e dall'approvazione, da parte delle autorità sanmarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l'obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli adeguatamente congrui rispetto a quelli italiani.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Istituito il codice tributo per la compensazione di crediti verso le PA

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 febbraio 2014, n. 16

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo **codice tributo "PPAA" da indicare nel Mod. "F24 Crediti PP.AA."**, al fine di consentire ai contribuenti che vantano crediti certificati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni il pagamento, tramite compensazione, delle somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

LAVORO AUTONOMO

La contribuzione INPS 2014 per artigiani, commercianti e gestione separata

Inps, Circolari 4 febbraio 2014, n. 18 e n. 19

Il 4 febbraio 2014 l'INPS ha emanato due circolari riferite alla contribuzione 2014 per la gestione separata (ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e per artigiani ed esercenti attività commerciali.

In sintesi, le aliquote dovute per la contribuzione alla **gestione separata INPS** per il 2014 sono:

Liberi professionisti	Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72%
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22%

STUDIO ELENA LORIGIOLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	28,72%
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22%

L'imponibile previdenziale corrisponde al reddito fiscale, con un massimale annuo pari a 100.123 euro e un minimale per l'accredito contributivo di 15.516 euro.

Il contributo è sempre a carico del committente per i due terzi e del collaboratore per un terzo.

In caso di associazione in partecipazione la ripartizione tra associante e associato avviene invece in misura pari rispettivamente al 55 e al 45% dell'onere totale.

Per **artigiani e commercianti** la nuova aliquota è del 22,20% (22,29% per i commercianti). Per gli under 21 è prevista una riduzione contributiva al 19,20 % (artigiani) e al 19,29% (commercianti).

Il minimale e il massimale di reddito sono rispettivamente fissati a 15.516 e a 76.718 euro, per coloro che si sono iscritti all'Inps prima dell'1 gennaio 1996, ovvero a 100.123 euro se iscritti a partire da quella data.

Per quanto riguarda la contribuzione Ivs, superato il tetto del minimale, le percentuali viste sono applicabili fino a un reddito d'impresa 2013 pari a 46.031 euro; superata tale soglia, all'eccedenza va applicata l'aliquota maggiorata di un punto percentuale. Tale importo, denominato "contributo a conguaglio", sommato a quanto dovuto per il minimale, va considerato come acconto per il totale del reddito d'impresa prodotto nel 2014 e va versato secondo i tempi e le modalità previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Per i contributi dovuti sul minimale i versamenti vanno effettuati, con F24 telematico, il 16 maggio, il 20 agosto, il 17 novembre 2014 e il 16 febbraio 2015. Per quelli dovuti sulla quota di reddito che supera il minimale, i termini sono gli stessi previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

IMMOBILI

Dietro front sul divieto del contante per il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative

MEF, Dipartimento del Tesoro Mef, Nota 5 febbraio 2014; Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 50

La Legge di stabilità 2014 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".

Il Dipartimento del Tesoro del MEF, con una nota del 5 febbraio 2014 ha chiarito che è ancora possibile pagare in contanti gli affitti abitativi fino a 999,99 euro, sanando di fatto la situazione anche per quei proprietari che avessero ricevuto il canone in denaro a partire dal 1° gennaio 2014.

STUDIO ELENA LORIGIOLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

La sanzione prevista dalla normativa antiriciclaggio (che va dall'1 al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro) si applicherà solo per chi trasferisce somme di denaro superiori a 999,99 euro senza utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.

APPROFONDIMENTI

IRPEF

La certificazione delle ritenute operate nel 2013

Entro il prossimo 28 febbraio 2014 i sostituti d'imposta devono consegnare direttamente, o tramite servizio postale, a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi/progetto, lavoratori autonomi, le certificazioni dei compensi erogati e delle ritenute versate relative all'anno 2013.

CUD (Certificazione Unica dei Redditi)

Il CUD deve riportare tutti i dati riguardanti i redditi corrisposti (sia quelli assoggettati a tassazione ordinaria che a tassazione separata), le ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione (anche quella a carico del lavoratore) versata agli enti previdenziali. Deve essere consegnato (o spedito) al lavoratore dipendente, pensionato o percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in duplice copia, unitamente alla scheda per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il CUD va consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore.

A decorrere dal 2013 è previsto l'invio del CUD in modalità telematica da parte degli enti previdenziali.

Certificazione di compensi e provvigioni per lavoratori autonomi, agenti, ecc.

Per la certificazione dei compensi e provvigioni non è prevista una specifica modulistica. Va quindi redatta in forma libera, purché contenga, oltre ai dati identificativi del sostituto d'imposta, i dati identificativi del percipiente, la natura del compenso, l'importo lordo delle somme corrisposte, l'ammontare delle ritenute operate e degli eventuali contributi previdenziali trattenuti, e il periodo di erogazione del compenso. Deve essere rilasciata a fronte di somme corrisposte, e assoggettate a ritenuta d'acconto, per prestazioni di lavoro autonomo, abituale o occasionale, e per provvigioni erogate ad agenti (e simili).

Certificazione ritenute operate dai condomini e dalla banche/posta

Anche i condomini devono rilasciare certificazione per le ritenute di acconto operate per contratti di appalto di opere e servizi, così come le banche e Poste italiane per le ritenute di acconto trattenute al momento dell'accredito ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti che fruiscono delle detrazioni del 36 e 55% per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici.

CUPE (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati)

STUDIO ELENA LORIGIOLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati riguarda gli utili ed i proventi equiparati corrisposti ai soci di società di capitali, dalle quali vengano tratti utili di qualsiasi natura. La certificazione serve ai percettori delle somme per indicare nella propria dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti e le ritenute subite.

DICHIARAZIONI

Le principali novità del modello 730/2014

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la versione definitiva del Mod. 730/2014 e le relative istruzioni, approvate con Provvedimento del 15 gennaio 2014.

Il modello 730 è una dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.

Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se nel 2014 non hanno più un sostituto d'imposta.

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta.

Segnaliamo le **principali novità** previste per la dichiarazione dei redditi Mod. 730/2014:

- possono presentare il modello 730 **anche in assenza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato
- da quest'anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la **compensazione nel modello F24**, per pagare oltre che l'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24;
- è elevato l'importo delle **detrazioni d'imposta previste per i figli a carico**: da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
- per le spese relative a **interventi di recupero del patrimonio edilizio** sostenute nell'anno 2013 la detrazione d'imposta è riconosciuta nella misura del 50%; ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è inoltre riconosciuta una detrazione d'imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo;

STUDIO ELENA LORIGIOLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

- è riconosciuta per l'anno 2013 la detrazione d'imposta per le spese relative agli **interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici**. La misura della detrazione è elevata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
- è riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche**, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- le detrazioni relative alle **erogazioni liberali** a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19% al 24%;
- il reddito degli **immobili ad uso abitativo non locati** situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%;
- nel caso di **opzione per la cedolare secca**, è ridotta dal 19% al 15% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere;
- per i **fabbricati concessi in locazione**, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca;
- per i **premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni** l'importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 630 euro.

A decorrere dall'anno 2014, quindi per i modelli 730/2014 relativi ai redditi dell'anno 2013, è inoltre previsto un controllo preventivo volto a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta. L'Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione (e quindi entro 6 mesi dal 30 giugno e dal 10 novembre per il modello 730 integrativo), effettuerà **specifici controlli preventivi, anche documentali, in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro**; il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà successivamente erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto di imposta.